

REGOLAMENTO (CEE) N. 812/75 DELLA COMMISSIONE**del 26 marzo 1975****che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 85/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 476/75⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 777/75⁽⁵⁾;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base constatato ultimamente presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 0,25 unità di

conto per 100 kg di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74⁽⁶⁾ conformemente alla tabella di cui all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, che rilevano dal regolamento (CEE) n. 1052/68⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 881/73⁽⁸⁾, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 777/75, sono modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 31.

⁽⁵⁾ GU n. L 77 del 26. 3. 1975, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

⁽⁷⁾ GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 8.

⁽⁸⁾ GU n. L 86 del 31. 3. 1973, pag. 30.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 26 marzo 1975 che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Numero tariffario	Prelievi in UC/100 kg	
	Paesi terzi (salvo SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya)	SAMA, PTOM, Rep. un. Tanza- nia, Rep. Uganda, Rep. Kenya
07.06 A	0,462 ⁽¹⁾	0,342 ⁽¹⁾
11.01 C ⁽²⁾	5,122	4,622
11.01 D ⁽²⁾	4,977	4,477
11.01 G ⁽²⁾	3,445	2,945
11.02 A II ⁽²⁾	9,307	8,807
11.02 A III ⁽²⁾	5,122	4,622
11.02 A IV ⁽²⁾	4,977	4,477
11.02 A VII ⁽²⁾	3,445	2,945
11.02 B I a) 1 ⁽²⁾	4,359	4,109
11.02 B I a) 2 aa)	2,787	2,537
11.02 B I a) 2 bb) ⁽²⁾	4,727	4,477
11.02 B I a) 3 ⁽²⁾	2,868	2,618
11.02 B I b) 1 ⁽²⁾	4,359	4,109
11.02 B I b) 2 ⁽²⁾	4,727	4,477
11.02 B I b) 3 ⁽²⁾	2,868	2,618
11.02 B II b) ⁽²⁾	6,758	6,508
11.02 C II ⁽²⁾	8,079	7,829
11.02 C III ⁽²⁾	6,920	6,420
11.02 C IV ⁽²⁾	4,229	3,979
11.02 C VI ⁽²⁾	2,868	2,618
11.02 D II ⁽²⁾	5,241	4,991
11.02 D III ⁽²⁾	2,869	2,619
11.02 D IV ⁽²⁾	2,787	2,537
11.02 D VI ⁽²⁾	1,919	1,669
11.02 E I a) 1 ⁽²⁾	2,869	2,619
11.02 E I a) 2 ⁽²⁾	2,787	2,537
11.02 E I a) 3 ⁽²⁾	1,919	1,669
11.02 E I b) 1 ⁽²⁾	5,636	5,136
11.02 E I b) 2 ⁽²⁾	5,474	4,974
11.02 E I b) 3 ⁽²⁾	3,445	2,945
11.02 E II b) ⁽²⁾	9,307	8,807
11.02 F II ⁽²⁾	9,307	8,807
11.02 F III ⁽²⁾	5,122	4,622
11.02 F IV ⁽²⁾	4,977	4,477
11.02 F VII ⁽²⁾	3,445	2,945
11.06 A	0,712	0,282
11.07 A II a)	5,471 ⁽⁴⁾	4,571
11.07 A II b)	4,315	3,415
11.07 B	4,880 ⁽⁴⁾	3,980

⁽¹⁾ Tale prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana.

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci nn. 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato) calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte) inferiore o pari a 1,6 % per il riso, a 2,5 % per il frumento e la segala, a 3 % per l'orzo, a 4 % per il grano saraceno, a 5 % per l'avena ed a 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce n. 11.02

⁽⁴⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 3375/73 questo prelievo è diminuito di 0,45 UC/100 kg per i prodotti originari della Turchia.